

**ANNO SPORTIVO 2021/2022**

**SAN SICILIA**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 66**

**PRATO – SERIE B MASCHILE**

La Segreteria del C.R. Sicilia su indicazione del Responsabile SAN Sicilia comunica:

**Risultati incontri:**

Si trascrivono, in attesa di omologazione, i risultati acquisiti sul campo degli incontri relativi alle gare della **1ª Giornata del Girone di Ritorno** del Campionato di Serie B maschile:

Data	Gara	Risultato	Arbitri
14.05.22	SSD UniMe – Maria SS Raccomandata	2 – 3	Guagadnino – Richichi
	Don Bosco 2000 – Galatea	2 – 5	Guagadnino – Romano

CLASSIFICA	G	V	N	P	F	S	PUNTI
GALATEA	5	3	2	0	18	11	11
RAGUSA	4	2	2	0	9	5	8
MARIA SS. RACCOMANDATA	5	2	1	2	11	11	7
SSD UNIME	5	1	1	3	7	9	4
DON BOSCO 2000	5	0	2	3	9	17	2

**PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO**

In data 17 maggio 2022, all'esito della valutazione dei referti gara il Giudice Sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

“”

Il Giudice Sportivo dell'Area 5, nella persona del prof. avv. Mario Tocci,

- letto e analizzato attentamente il referto arbitrale dell'incontro disputatosi in data 14 maggio 2022 a Messina, nell'ambito del campionato maschile di serie B, tra le compagini Unime e Raccomandata;
- considerato che, durante la prefata partita, il sig. Pancrazio Villari, quale dirigente (titolare della tessera federale n. 976) della compagine Raccomandata, veniva espulso dal terreno di gioco per aver proferito espressione irrispettosa, vieppiù attributiva dell'intenzione di orientare il risultato, nei confronti di uno dei direttori di gara;
- attesa la necessità di rispettare sempre e comunque l'operato di ciascun arbitro in qualsivoglia partita, il cui vilipendio è ipso facto sanzionato per effetto del disposto dell'art. 82 comma primo lettera a del Regolamento Federale di Giustizia;
- ritenuto che, in forza del disposto dell'art. 83 del Regolamento Federale di Giustizia, le disposizioni dell'art. 82 del medesimo, quanto all'inosservanza dei doveri sportivi da parte dei partecipanti alle gare, possano essere applicate anche ai dirigenti sociali delle compagini

partecipanti ai vari campionati ufficiali;

· visto che nel Regolamento Federale di Giustizia non esiste una disposizione specifica che commisuri la durata della sanzione da irrogare al dirigente sociale di compagine iscritta a campionato ufficiale in caso di inosservanza di dovere sportivo, laddove il menzionato art. 82 fa riferimento agli atleti tant'è vero che quantifica tale sanzione in gare (cui precludere la partecipazione del giocatore interessato);

· stante, quindi, l'inapplicabilità alla fattispecie dell'inosservanza di dovere sportivo da parte di dirigente sociale di compagine iscritta a campionato ufficiale, circa la misura della durata della sanzione da irrogare, delle disposizioni dell'art. 82 del Regolamento Federale di Giustizia ed emergendo, allora, la necessità di rinvenire una norma all'uopo sussidiaria, la quale ben può risiedere nel combinato disposto del comma terzo lettera b e del comma sesto dell'art. 57 del medesimo Regolamento;

· applicando, complessivamente, il combinato disposto dell'art. 82, comma primo lettera a, dell'art. 83 e dell'art. 57, comma terzo lettera b e comma sesto, del Regolamento Federale di Giustizia;

· non potendo trascurare che l'espressione del dirigente sig. Pancrazio Villari – pur se verosimilmente pronunciata in un momento di ira – risulta attributiva, al direttore della gara che ne è stato fatto destinatario, dell'intenzione di orientare il risultato di una partita ufficiale e dovendosi, allora imprescindibilmente, compulsare al riguardo l'Ufficio di Procura Federale onde esso valuti se esercitare le proprie prerogative a tutela dell'integrità dell'ordinamento giuridico sportivo e statale;

· letto e analizzato attentamente il referto arbitrale dell'incontro disputatosi in data 14 maggio 2022 a Messina, nell'ambito del campionato maschile di serie B, tra le compagini Don Bosco e Galatea;

Così statuisce:

· commina al sig. Pancrazio Villari, dirigente della compagine Raccomandata e titolare della tessera federale n. 976, la sanzione della sospensione per quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato in cui è contenuta la presente decisione; inibendolo pertanto – in tal frazione temporale – dallo svolgimento di qualsivoglia incombenza e ablandolo della fruibilità di ogni facoltà formalmente afferente allo status di dirigente sociale di qualsiasi compagine affiliata alla Federazione;

· ordina – demandandone l'adempimento e la verifica della sua concreta ed effettiva esecuzione al Settore Agonistico Regionale Federale della Sicilia – la trasmissione alla Procura Federale della copia integrale del referto arbitrale completo dell'incontro disputatosi in data 14 maggio 2022 a Messina, nell'ambito del campionato maschile di serie B, tra le compagini Unime e Raccomandata nonché della copia integrale completa del comunicato ufficiale in cui verrà trasfusa la presente decisione;

· nessun altro provvedimento assume in relazione agli incontri sopra citati.

Il Giudice Sportivo  
(prof. Avv. Mario Tocci)

'''

La Segreteria del C.R. Sicilia su indicazione del Responsabile SAN Sicilia comunica le seguenti variazioni gare del campionato di Serie B Maschile:

<b>Data</b>	<b>Ore</b>	<b>Gara</b>	<b>Campo</b>	<b>VARIAZIONE ORARIO</b>
29 mag	12.00	Maria SS Raccomandata – Ragusa	Valverde	<b>16:00</b>
12 giu	11.00	Maria SS Raccomandata – Don Bosco 2000	Valverde	<b>16.00</b>

Il Responsabile SAN Sicilia  
(Giuseppe Sorbello)

